

Publicato il 11/03/2021

N. 01547/2021 REG.PROV.CAU.  
N. 01819/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1819 del 2021, proposto da

(omissis) rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis)

(omissis) con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. (omissis) in Roma, via

***contro***

Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

(omissis) non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

(omissis) (omissis) *previa sospensione dell'efficacia*, della delibera n. 1118 del 16 Dicembre 2020, Fasc. Riservato Anac UWHIB n. 1092/2020, adottata dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'adunanza del 16.12.2020, depositata presso la

Segreteria del Consiglio in data 28.12.2020, a firma del Presidente avv. (omissis) depositata presso al Segretaria del Consiglio il 28.12.2020, comunicata al dott. (omissis) a mezzo pec in data 28.12.2020, recante il seguente oggetto: Comune di Scurcola Marsicana Comunicazione di misure ritorsive ai sensi dell'art.54-bis d.lgs. 165/01- Procedimento sanzionatorio avviato ai sensi dell'art. 7 del regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing) (Delibere ANAC 1033/2018 e 31272019); con tale atto è stata dichiarata la natura ritorsiva e la conseguente nullità ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 del provvedimento disciplinare prot. n. 2518 del 15.03.2019 adottato dal (omissis) (omissis) ed è stata irrogata a quest'ultimo la sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari a 5.000,00 (cinquemila) in qualità di firmatario del provvedimento disciplinare prot. n. 2518 del 15.03.2019 dichiarato ritorsivo ai sensi dell'art. 54-bis comma 6 primo periodo del d.lgs. 165/2001;

della nota "Fasc. riservato Anac UWHIB n. 2020-1092" del 28.12.2020 a firma del Dirigente dell'ufficio (omissis) comunicata al Dott. (omissis) a mezzo pec in data 28.12.2020 con cui l'ANAC ha comunicato al Dott. l'adozione del provvedimento di cui sopra;

di ogni ulteriore atto connesso e/o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 la dott.ssa Francesca Petrucciani in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 4 del d.l. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della l. 25 giugno 2020, n. 70, cui rinvia l'art. 25 d.l. 137/2020;

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, risultando il provvedimento impugnato, *prima facie*, adeguatamente motivato con riferimento alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 e tenuto conto della non ingente entità della sanzione irrogata;

Ritenuto che le spese della presente fase possono essere compensate in ragione della peculiarità della questione controversa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 con l'intervento, in collegamento da remoto in videoconferenza, dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Laura Marzano, Consigliere

Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**Francesca Petrucciani**

**Antonino Savo Amodio**

**IL SEGRETARIO**